MAZZONI AVVOCATI

Avv. Francesco Mazzoni
Avv. Antonio De Prata

Parma, 27 giugno 2024

Spettabile
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
in persona del legale rappresentante *pro tempore*
parcoalpiapuane@pec.it

Alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Ronchieri

e p.c.

Spettabile
Comune di Seravezza
comune.seravezza@postacert.toscana.it

Spettabile
Unione dei Comuni della Versilia
unionedicomunialtaversilia@postacert.toscana.it

Spettabile
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti
Settore Sismica
Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Settore Miniere
Direzione Difesa del suolo
Settore genio civile
regionetoscana@postacert.toscana.it

Spettabile
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara
sabap-lu@pec.cultura.gov.it

Spettabile
A.R.P.A.T. di Lucca
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Avv. Francesco Mazzoni
Avv. Antonio De Prata

Spettabile
Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Spettabile
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

Spettabile
Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

OGGETTO: Cava Pitone, società Italia High Quality S.r.l. – istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.lgs. n. 152/2006 presentata in data 18.07.2023, protocollo n. 3163 e riattivata con istanze prot. 362 del 26.012024 e prot. 822 del 15.02.2024 – comunicazione dei motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza – **osservazioni nell'interesse della proponente società Italia High Quality S.r.l.**

I sottoscritti Avvocati, Francesco Mazzoni, c.f. MZZFNC84T01E463A, pec: francescomazzoni@pec.giuffre.it, e Antonio De Prata, c.f. DPRNTN92B21G870Y, pec antoniodeprata@pec.it, in qualità di procuratori della società Italia High Quality S.r.l., con sede legale in 55045 Pietrasanta (LU), in via Padre Eugenio Barsanti, 9, c.f. e p.iva 01923000465, in persona dell'amministratore e legale rappresentane *pro tempore*, Lorenzo Barsi, c.f. BRSLNZ61P05I942Z, nato a Stazzema (LU), il 05/09/1961, residente a Pietrasanta (LU), in Marina di Pietrasanta, Via Leonardo Da Vinci, 35/A,

VISTA la "*comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza art. 10 bis, legge n. 241/1990*" prot. 2457 del 4 giugno 2024 del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

PREMESSO CHE

- con istanza acquisita al protocollo n. 3163 del Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 18 luglio 2023, la società Italia High Quality S.r.l. chiedeva il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.lgs. n. 152/2006, per il progetto di coltivazione della cava Pitone, nel Comune di Seravezza (LU);
- l'istanza veniva archiviata dall'Ente Parco con nota prot. 497 del 31 gennaio 2024;
- a seguito di istanza di riattivazione del procedimento prot. 736 del 12 febbraio 2024, l'Ente Parco acquisiva la documentazione necessaria al proseguimento del procedimento con note prot. 362 del 26 gennaio 2024 e prot. 822 del 15 febbraio 2024;
- in data 17 maggio 2024 veniva dunque convocata la conferenza di servizi *ex* art. 27-*bis* del D. lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione dei relativi pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale;
- all'esito della riunione della conferenza di servizi, con nota prot. 2457 del 4 giugno 2024, l'Ente Parco comunicava all'istante i motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento

dell'istanza, assegnando il termine di dieci giorni per il deposito di memorie, documenti e osservazioni;

CONSIDERATO CHE

- la società Italia High Quality S.r.l. ha interesse a presentare osservazioni e a produrre documentazione in ordine al preavviso di rigetto sopraindicato;

tutto ciò premesso e considerato

deposita nel procedimento in oggetto la presente

MEMORIA

Con il presente contributo, la società proponente intende offrire il proprio apporto collaborativo e partecipativo, al fine di giungere alla positiva definizione del procedimento, mediante il rilascio del titolo.

A tal proposito, sempre con spirito di leale cooperazione, in via preliminare, prendendo posizione sulla precisazione contenuta nella parte conclusiva del verbale della riunione della conferenza di servizi si rileva che il precedente diniego opposto all'istanza di autorizzazione chiesta sul progetto di coltivazione della Cava Pitone è stato impugnato dinnanzi al Tar Toscana con ricorso nrg 670/2021, attualmente pendente, assegnazione alla Seconda Sezione.

Il presente procedimento è stato avviato a seguito della presentazione di una nuova istanza – e dunque di un nuovo progetto di coltivazione – da parte della società interessata, la quale, senza in alcun modo prestare acquiescenza, a puro titolo meritorio, ha ritenuto di rimodulare il progetto iniziale, riducendolo drasticamente, solo e soltanto in ossequio ai generali principi di leale cooperazione tra privato e Amministrazione.

Anche a fronte di tale condotta da parte dell'interessata, un eventuale diniego risulterebbe ancor più lesivo, incoerente e, come tale, illogico e irragionevole.

Peraltro, come si vedrà, non sussiste alcuna ragione - né fattuale, né logico giuridica - che potrebbe o dovrebbe giustificare o comunque motivare un provvedimento di segno negativo in quanto sussistono tutti i presupposti per rilasciare il titolo richiesto per i motivi che si andranno a esporre di seguito.

***

La conferenza di servizi in questione è stata convocata nel procedimento autorizzatorio unico regionale regolato dall'art. 27-*bis* del D.lgs. n. 152/2006 e, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo in esame, si svolge ai sensi dell'art. 14-*ter* della Legge n. 241/1990, a norma del quale, per quanto di interesse in questa sede, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ritualmente e motivatamente la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla conferenza di servizi in parola erano convocate nove Amministrazioni, computando e ricomprendendo tra queste anche l'Amministrazione procedente, ovverosia il Parco Regionale delle Alpi Apuane.

In particolare, era convocati:

1. Comune di Seravezza;
2. Unione dei Comuni della Versilia;
3. Provincia di Lucca;
4. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Settentrionale
5. Regione Toscana;
6. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara;
7. Arpat Dipartimento di Lucca;
8. Ausl Toscana Nord Ovest;
9. Parco Regionale delle Alpi Apuane (Amministrazione procedente).

La riunione della conferenza di servizi si è tenuta il 17 maggio 2024, alle 10.00.

Alla riunione non hanno partecipato la **Provincia di Lucca** e l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**; pertanto si intende acquisito l'assenso incondizionato di tali Amministrazioni.

L'**Unione Comuni della Versilia** ha espresso parere favorevole in riunione, richiamando il parere della commissione del paesaggio reso nella seduta del 13 maggio.

Regione Toscana, **Arpat** e l'**USL Toscana Nord Ovest**, invece, non hanno manifestato alcun dissenso, ma si sono limitate a richiedere integrazioni, precisazioni e a imporre prescrizioni.

Per la corretta interpretazione dei pareri resi da queste Amministrazioni - e, in particolare, da Regione Toscana e Arpat - in sede di conferenza di servizi si rimanda sin d'ora alla relazione tecnica depositata e, in particolare:

- per Regione Toscana, alle pagine da 2 a 3;
- per Arpat, alle pagine da 3 a 11.

Per quanto riguarda AUSL Toscana Nord Ovest, è invece sufficiente richiamare il tenore letterale del parere reso in conferenza, che evidenzia "*che, esaminato il progetto di coltivazione e la documentazione tecnica redatta dal progettista a seguito di richiesta espressa in fase di verifica documentale, emergono situazioni di potenziale criticità per quanto riguarda le lavorazioni a confine con l'esistente cava Pellini, separata da quest'ultima dalla presenza di un esiguo diaframma roccioso. Si ritiene pertanto necessario, ai fini della sicurezza dei lavoratori, che lo sviluppo della coltivazione sia rimodulato in modo da garantire un franco di almeno dieci metri dal citato confine e sia prevista un'analisi della potenziale interferenza tra i due siti, con predisposizione di un sistema di monitoraggio delle strutture più pervasive*".

Dunque, l'Azienda Sanitaria, lungi dal rendere un parere negativo, ha semplicemente impartito alcune prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, si ribadisce che le uniche tre Amministrazioni ad avere reso un parere negativo (ma, come si vedrà, immotivato e quindi non valido come rituale dissenso) sono il Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Seravezza e la Soprintendenza.

Si procederà dunque prendendo posizione, in primo luogo, sui pareri resi da tali soggetti.

1. Parco Regionale della Alpi Apuane

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, nel rendere il proprio parere, incorre in un travisamento tanto dei fatti quanto della disciplina applicabile.

L'Amministrazione, infatti, richiamando quanto contenuto nel verbale della Commissione Tecnica del Nulla Osta, afferma, in estrema sintesi, che:

- l'abbattimento di circa 6.000 mq di bosco pregiudicherebbe la stabilità del versante;
- tale intervento produrrebbe, inoltre, un forte impatto paesaggistico, risultando visibile e percepibile da più centri abitati;
- l'area oggetto del taglio boschivo sarebbe, secondo quanto previsto dalla carta della Rete Ecologica – P.I.T., critica per processi di abbandono colturale e dinamiche naturali.

In realtà:

- l'Amministrazione non offre alcun elemento concreto a supporto di tale impostazione;
- infatti, l'abbattimento del bosco non pregiudica in alcun modo la stabilità del versante, intervenendo in un contesto poco acclive e su roccia;
- non vi è alcuna modifica dello *skyline*, come peraltro puntualmente rilevato sia nelle tavole allegate alla relazione paesaggistica, sia nelle tavole progettuali;
- pertanto, dai paesi antistanti non si avvertirà alcuna modifica rilevante dal punto di vista paesaggistico.

Inoltre, è appena il caso di rilevare che l'Amministrazione che ha competenze specifiche in materia di valutazioni paesaggistiche, essendo munita di discrezionalità, anche tecnica, è l'Unione dei Comuni della Versilia che, come risulta dal verbale della riunione, ha espresso parere favorevole.

Peraltro, come anticipato, il parere del Parco risulta del tutto immotivato.

Se è vero, infatti, che le valutazioni in materia sono connotate da ampia discrezionalità è pur vero che, proprio in ragione della natura del potere in concreto esercitato, tali valutazioni devono essere supportate da adeguata motivazione, nel caso di specie del tutto carente.

2. Comune di Seravezza

Il Comune di Seravezza richiama l'art. 40, comma 2, della disciplina di Piano del Piano Regionale Cave, a norma del quale "*fatto salvo quanto previsto ai commi da 3 a 7, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni ad eccezione di quelle per le quali si concludano positivamente i procedimenti di cui alla parte II, titolo III, del D.lgs 152/2006 e titolo III della l.r. 10/2010 che siano stati avviati prima della data di pubblicazione sul* BURT *dell'avviso di approvazione del PRC. Sono altresì fatti salvi i procedimenti di VIA avviati in conseguenza dell'esito della verifica di assoggettabilità, purché il procedimento di quest'ultima sia stato già avviato alla data di pubblicazione sul* BURT *della delibera di approvazione del PRC. È comunque ammesso il rilascio di autorizzazioni per il ripristino dei siti estrattivi dismessi di cui all'articolo 31 e per i siti di reperimento di materiale ornamentale storico di cui all'articolo 32*".

A tal proposito è opportuno precisare quanto segue.

Il Piano Regionale Cave è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 47 del 19 agosto 2020.

L'art. 21 della disciplina di piano, rubricato "*Adeguamento degli atti di governo del territorio comunali*" prevede una precisa scansione temporale in base alla quale:

1. I comuni garantiscono attraverso l'adeguamento degli atti di governo del territorio comunale che, per le aree di giacimento individuate dal PRC, le destinazioni urbanistiche non compromettano lo sfruttamento del giacimento.

2. Ai sensi dell'articolo 9 comma primo della l.r. 35/2015 i comuni, ove necessario, adeguano:

a) il piano strutturale entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano;
b) il piano operativo nel successivo anno dall'adeguamento del piano strutturale.

Ai sensi dell'art. 22 della medesima Disciplina di Piano:

"*1. I comuni recepiscono nel piano strutturale i giacimenti di cui all'articolo 8 comma 2, individuati nell'elaborato PR07 –GIACIMENTI e PR 08 ATLANTE DEI GIACIMENTI che costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del pae*saggio".

Secondo quanto disposto dal successivo art. 23 "*1. Il comune adegua il piano operativo in applicazione degli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 35/2015 ed in coerenza con il proprio statuto del territorio.*"

Ebbene, come specificato nella relazione tecnica allegata, le carenze, le negligenze e i ritardi dell'Amministrazione non possono certo ricadere sul privato proponente.

La disciplina del piano prevede che i Comuni debbano adeguare i propri atti di governo del territorio al PRC entro tre anni dall'entrata in vigore, segnatamente due anni per il PS e un anno per il PO.

Fino all'adeguamento è precluso il rilascio di nuove autorizzazioni.

Ora, è evidente che la misura in parola abbia contenuti e finalità analoghi a quelli di una misura di salvaguardia, traguardando l'obiettivo di non vanificare gli effetti della pianificazione *in itinere*.

Ciò significa che, ove il Comune non si adegui entro il termine in parola, tale ritardo non può certo precludere l'esame delle pratiche e il rilascio di nuove autorizzazioni, che verranno discrezionalmente valutate sulla base della disciplina vigente, in ossequio al generale principio di temporaneità delle misure di salvaguardia, sancito dalla giurisprudenza amministrativa e anche costituzionale.

Nel caso di specie, anche volendo prescindere dall'esatta qualificazione di tale disposizione, qualora una norma di piano precluda l'esame delle istanze e il rilascio dei titoli sino all'approvazione di uno strumento urbanistico, tale norma deve avere necessariamente carattere temporaneo e, in specie, un'efficacia temporalmente limitata, in un ragionevole bilanciamento tra interesse pubblico a far salvi gli effetti della pianificazione in itinere e interesse privato a ottenere il provvedimento ampliativo in cui si sostanzia il bene della vita.

Peraltro, nel caso di specie, la funzione e la destinazione estrattive risultano chiaramente previste e consentite dal RU del Comune di Seravezza.

Quindi, nulla osterebbe e nulla osta al rilascio del titolo.

Non solo: ove il Comune sia rimasto inerte e risulti tardivo rispetto all'adeguamento al PRC è chiaro che le norme di tale piano, seppur di carattere generale, prevarranno o comunque risulteranno

immediatamente efficaci, andando a sopperire a un'inadempienza dell'Amministrazione che, in ogni caso, non può certo ricadere sul privato.

3. Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara

Il parere della Soprintendenza appare del tutto arbitrario e immotivato.

In primo luogo, è il caso di evidenziare come la Soprintendenza richiami precedenti pareri resi in un differente procedimento, definito con il diniego del quale si è dato conto, impugnato dinnanzi al Tar Toscana.

Frattanto, come detto, la società ha rimodulato il progetto, seppur a titolo esclusivamente meritorio, ragione per la quale i pareri richiamati risultano del tutto inconferenti e irrilevanti.

"*La localizzazione della cava Pitone limitrofa ad un'area fortemente compromessa provoca un aumento degli effetti impattanti, percepibili dal palazzo Mediceo e dai paesi di fronte Fabiano e Giustagnana*".

Si tratta di un'asserzione del tutto indimostrata, che trascura un elemento di fatto e di progetto assolutamente decisivo: la presenza di un rilievo morfologico che separa la cava in questione dalle altre cave del bacino Trambiserra consente di escludere effetti cumulativi.

Riguardo all'intervisibilità del sito estrattivo, agli impatti attesi e alla percepibilità dell'intervento, è opportuno rilevare che la cava Pitone non è visibile dal Palazzo Mediceo e il progetto presentato prevede l'abbassamento del pavimento di cava senza che tale modifica risulti percepibile dai centri abitati di Fabiano e Giustagnana.

Quindi, sotto il profilo paesaggistico, il progetto presentato non crea alcuna alterazione delle visuali e dello *skyline* e gli impatti in termini di percepibilità sono pressoché inesistenti.

In termini generali, è chiaro e inevitabile che l'esercizio dell'attività estrattiva produca impatti più o meno rilevanti sull'ambiente e sul paesaggio: si tratta di effetti connaturati alle caratteristiche intrinseche dell'attività.

Tuttavia, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione deve concentrarsi su una ponderazione in concreto della sostenibilità del progetto e del piano di coltivazione presentato e sugli effetti dello stesso, sul grado di incidenza sullo stato dei luoghi, sul paesaggio, sugli impatti visivi.

Ebbene, nel caso di specie, il progetto presentato è pressoché a "impatto zero" sulle componenti paesaggio e visuale, nonché in termini di percepibilità.

Tuttavia, la Sopritendenza non ha minimamente valutato, tramite il Rappresentante intervenuto in conferenza, il progetto in concreto presentato, ma si è limitata a una valutazione arbitraria e apodittica, contraria a qualsivoglia progetto di coltivazione del sito estrattivo; peraltro, omettendo ogni valutazione sul progetto di ripristino ambientale del quale, come è noto, il proponente è tenuto a garantire l'esecuzione e l'integrale realizzazione prestando idonea garanzia fideiussoria.

Dunque la Soprintendenza non è entrata nel merito del piano di coltivazione presentato, né lo ha valutato operando una ragionevole ponderazione tra il progetto e il ripristino ambientale proposto dalla società al termine dell'attività.

Tale circostanza risulta assorbente sia nel merito che sul piano procedimentale, poiché la Soprintendenza, ignorando l'allegazione in parola (ampiamente esposta, esaminata e argomentata nella relazione paesaggistica prodotta dalla proponente), in realtà assume una posizione del tutto

arbitraria, peraltro chiaramente rivelata nei passaggi successivi in cui, riferendo che "*la cava è stata attiva fino all'anno 1982 e ovviamente a distanza di 42 anni, oggi è rinaturalizzata, come si acclara dalla documentazione fotografica del sopralluogo del 22/05/2019*".

Anche da tale passaggio si evince che la Rappresentante della Soprintendenza:

i. appare erroneamente e arbitrariamente condizionata da risultanze istruttorie di un diverso procedimento, attinente a un differente progetto, il cui esito finale risulta peraltro impugnato;
ii. in realtà, pone una preclusione assoluta e aprioristica all'autorizzazione di qualsivoglia attività estrattiva nel sito in parola.

È proprio questo il punto focale della posizione della Rappresentante dell'Amministrazione intervenuta in conferenza: un diniego assoluto non tanto a uno specifico progetto di coltivazione, bensì, ancor prima, alla destinazione estrattiva e alla naturale e storica vocazione dell'area.

Ancor più semplicemente: la Soprintendenza è contraria all'esercizio dell'attività estrattiva in quella zona. Nulla più.

Tanto è vero che, nell'esprimere il proprio arbitrario parere, la Rappresentante della Soprintendenza conclude riferendo che "*sotto l'aspetto Paesaggistico non ci sono modifiche che si potrebbero apportare al progetto proposto per un riscontro favorevole*", così rendendo palese l'arbitrio che segna tale posizione, del tutto generica e, come detto, aprioristica.

4. Sulla posizione di Regione Toscana

Riguardo alla posizione dell'Amministrazione Regionale, rinviando, sul punto, a quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata alla presente, è il caso di evidenziare quanto segue.

Il rappresentante di Regione Toscana intervenuto in conferenza di servizi ha fatto presente che "*nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dai settori regionali "Autorizzazioni uniche ambientali" e "Genio Civile Toscana Nord*".

Anche volendo seguire tale errata impostazione - con la quale l'Amministrazione, anziché motivare la propria posizione in riunione, nello spirito che caratterizza l'istituto e il modulo procedimentale della conferenza di servizi - è evidente che Regione Toscana non abbia espresso alcun parere negativo, men che un valido dissenso ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990.

Nella nota del Settore Autorizzazioni uniche ambientali si precisa quanto segue:

"*Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;*

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia formulato il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale;

Pertanto, visto quanto sopra, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore."

Riguardo invece al Genio Civile, il Settore chiarisce quanto segue

"*Questo Settore con la nota 197481 del 29/03/24 ha chiesto al Parco delle Alpi Apuane chiarimenti ed integrazioni al fine di individuare i procedimenti di competenza da attivare all'interno delle procedure di cui all' art. 27/bis del Dlgs 152/2006.*

Ad oggi, il documento "'avviso corretto aprile 24", scaricato tramite il portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, risulta essere l'unico nuovo documento di interesse per questo Settore ma risulta relativo a un altro sito estrattivo e comunque escluderebbe solo l'attivazione di procedimenti relativi a derivazioni acque pubbliche e scarichi.

Per quanto sopra esposto, si ribadisce quanto espresso con la citata nota del 29/03/2024, rappresentando quindi di non essere in condizione di stabilire se sussistano o meno competenze di questo Settore in merito al procedimento in oggetto."

Il tenore letterale di tali posizioni consentirebbe al proponente di astenersi da ogni ulteriore argomentazione.

Nel primo caso, infatti, si tratta di carenze e ritardi imputabili esclusivamente ad altro soggetto pubblico, in specie ad Arpat, e, nel secondo caso, di un difetto di comunicazione tra Amministrazioni, in particolare tra Ente Parco e Settore Genio Civile di Regione Toscana.

Da un lato, non si tratta dunque in alcun modo di motivati dissensi e, dall'altro lato, non possono certo ricadere sul privato – istante negligenze e inadempienze imputabili esclusivamente all'Amministrazione.

Pertanto, quello di Regione Toscana è e deve essere a tutti gli effetti considerato un assenso incondizionato.

***

Per questi motivi, si chiede che il procedimento venga concluso con il rilascio del richiesto provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.lgs. n. 152/2006.

Si producono:

1) relazione tecnica del Dott. Geol. Vincio Lorenzoni e relativi allegati.

avv. Francesco Mazzoni

avv. Antonio De Prata

FRANCESCO MAZZONI

Firmato digitalmente da FRANCESCO MAZZONI
Data: 2024.06.27 16:35:00 +02'00'